



COMUNE DI SCANDICCI

“Settore Entrate, Attività Economiche, Casa, Sport e Servizi Amministrativi” UFFICIO CASA

AVVISO PUBBLICO

Ai sensi del Decreto Legge 31 Agosto 2013 Legge n. 102 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/05/2014, 05/12/2014, 19/03/2015 e 30/03/2016 delle Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 1044/2014 e s. m. e i., n. 829/2015, n. 1088 del 16/11/2015 e n. 890 del 13/09/2016.

MISURA PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE.

PREMESSO CHE

I Decreti Ministeriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14/05/2014, 05/12/2014, 19/03/2015 e 30/03/2016 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 172 del 25/07/2016, in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 che ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ripartiscono le risorse del Fondo tra le Regioni e stabiliscono criteri e priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole richieste per l'accesso ai contributi.

Le Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 1044/2014 e s. m. e i., n. 829/2015, n. 1088/2015 e n. 890/2016 hanno stabilito criteri e parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ai Comuni capoluogo e ai Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2013.

I contributi sono concessi in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida per il quale non ci sia ancora stata esecuzione.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi dello Stato.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I nuclei familiari destinatari degli interventi di cui al presente Avviso, per avere accesso ai fondi dello Stato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea o apolidi, possesso di un regolare titolo di soggiorno, in corso di validità;
2. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, situato nel Comune di Scandicci;
4. essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o di un procedimento di sfratto in cui è intervenuta la convalida, ma non è ancora avvenuta l'esecuzione;
5. possesso di un reddito I.S.E. non superiore ad Euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00.

6. di non essere né il richiedente, né alcuno dei componenti del suo nucleo familiare, titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

7. essere in una situazione di morosità incolpevole, ossia in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause (elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo), relative a se stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare:

- a- perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa o di quello per giustificato motivo soggettivo;
- b- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- e- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f- malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche assistenziali;

ART. 2 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi che potranno essere attuati avvalendosi del Fondo statale destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6 comma 5 del DL n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013 e dai Decreti Ministeriali Infrastrutture e trasporti attuativi del 14/05/2014, 05/12/2014, 19/03/2015 e 30/03/2016 prevedono un contributo massimo concedibile che **non può superare l'importo di € 12.000,00** e potranno essere erogati secondo le seguenti modalità:

a - fino ad un massimo di **€ 8.000,00** per sanare la morosità incolpevole accertata, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;

b - fino ad un massimo di **€ 6.000,00** per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

c - assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d - assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di **€ 12.000,00**

I contributi di cui alle lettere c e d potranno essere corrisposti in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo, dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dai documenti di seguito indicati:

1. copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario o di un documento di riconoscimento equipollente;
2. per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, copia carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità che consenta lo svolgimento di attività lavorativa;

3. copia del contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente, per il quale alloggio vi sia in corso una procedura di sfratto;
4. copia atto di intimazione di sfratto per morosità ed eventuali atti successivi (verbali di udienza, provvedimento di convalida, atto di precetto, preavviso di rilascio/sfratto);
5. in caso di procedura di sfratto senza che sia intervenuto il provvedimento di convalida: autorizzazione a contattare il proprietario o dichiarazione di disponibilità del proprietario alla rinuncia agli atti del processo;
6. in caso di procedura di sfratto per la quale sia già intervenuto il provvedimento di convalida: dichiarazione del locatore procedente di disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione o nuovo contratto di locazione sottoscritto con lo stesso locatore procedente o con altro proprietario;
7. documenti comprovanti la morosità incolpevole di cui all'art. 1 del presente Avviso;
8. copia documentazione attestante l'eventuale stato di invalidità di uno o più componenti del nucleo;

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o della riduzione dell'attività lavorativa o delle altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti appartenenti al nucleo familiare con invalidità ed eventuali altre informazioni.

L'Ufficio Casa, inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio, al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura ed alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto disponibile presso l'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, o l'UFFICIO CASA o liberamente scaricabile dal sito internet del Comune di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it/bacheca.

Per la compilazione delle domande di partecipazione, in quanto si richiede, data la specificità dell'istanza un'interlocuzione diretta con i soggetti interessati da parte dell'Ufficio Casa, per l'illustrazione della fase di trattamento della pratica, è indispensabile rivolgersi direttamente all'Ufficio.

• L'Ufficio Casa del Comune, è situato al II piano del Palazzo Comunale, aperto al pubblico nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,00, il Giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00 riceve solo su appuntamento, che potrà essere preso sia di persona che per telefono.

La domanda, debitamente compilata in ogni parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato e presentata presso l'U.R.P.

• L'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune, è situato al piano terreno del Palazzo Comunale, Piazzale della Resistenza n.1, aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8,00 alle 13,00.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta la sua inammissibilità.

ART. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande potranno essere presentate a partire da tale data.

Le domande potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso fino al 01 dicembre 2017.

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE

Il Comune, attraverso l'Ufficio Casa e la Commissione Comunale, verifica il possesso dei requisiti e valuta la condizione incolpevole, ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto.

La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio, verrà sottoposta alla valutazione finale della Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art. 7, al fine dell'ammissione al beneficio. L'ammissione o il diniego al beneficio sarà comunicato dall'Ufficio Casa per iscritto al richiedente entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di accesso all'intervento.

Il Comune, accertata la sussistenza delle condizioni, il possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari e determinato l'importo del contributo, dispone il pagamento.

I contributi di cui al presente avviso saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse statali assegnate al Comune di Scandicci.

ART. 7 – COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

Le domande presentate a fronte del presente Avviso saranno valutate da una Commissione tecnica che viene individuata nella Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie previste nella Legge Regionale – E.R.P. e Mobilità di cui al decimo comma dell'art. 5 della Legge Regione Toscana n. 96/1996, così come modificata dalla Legge Regionale Toscana 41/2015 (Regolamento approvato con D.C.C. n. 128/2015, istituita Commissione con D.G.C. n. 17 del 02/02/2016 nominata con atto sindacale n. 207 del 18/02/2016).

ART. 8 – RICORSI

Avverso la comunicazione di ammissione o diniego al beneficio, il richiedente può proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione al Comune di Scandicci, indirizzata alla Commissione Comunale, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. Entro lo stesso termine il proprietario dell'alloggio potrà far pervenire alla Commissione le proprie osservazioni indipendentemente dalla proposizione del ricorso da parte richiedente. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. I ricorsi saranno decisi dalla Commissione Comunale.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo sarà liquidato unicamente e direttamente al proprietario mediante versamento su un conto corrente bancario, che sarà indicato dallo stesso.

Ai fini dell'erogazione del contributo, dove è previsto la stipula di un nuovo contratto, deve essere consegnata copia del contratto stipulato e registrato.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 14.05.2014, del D.M. 05.12.2014 e del D.M. 30/03/2016, in attuazione dell'art. 6 comma 5 del D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013, costituisce **criterio preferenziale** per la concessione del contributo, nel caso di domande giacenti, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minorenni;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

ART. 10 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000). Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

ART. 11 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.

ART. 12 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 1044/2014 e s. m. e i., n. 829/2015, n. 1088/2015 e n. 890/2016 e al DL n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013 e ai Decreti Ministeriali Infrastrutture e Trasporti del 12/05/2014, 5/12/2014, 19/03/2015 e 30/06/2016.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente del Settore Entrate Attività economiche, Casa, Sport e Servizi di Supporto amministrativi Dott. Antonello Bastiani.

**Il Dirigente del Settore Entrate,
Attività economiche, Casa, Sport e
Servizi amministrativi
Dott. Antonello Bastiani**